

**REGIONE PIEMONTE**

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**COMUNE DI ALPIGNANO**

**VIA SOMMEILLER 12**

**PROPRIETA' SIVIERO CARLOTTA - SIVIERO FABIO - ROSSATI**

**PIANO DI RECUPERO**

(ai sensi dell' articolo 20/4 punti 7 e 8 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente,  
dell'articolo 17 comma 8 lettera e) e dell' articolo 41 bis della L.R. 56/77 e  
successive modifiche ed integrazioni)

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**GEOMETRA MARIO MOTRASSINO**

**VIA ALPIGNANO, 59**

**CASELETTE (TO)**

**ARCHITETTO CLAUDIA OBERT POL**

**VIA DEI GLICINI, 3**

**VILLARBASSE (TO)**



## **PREMESSO**

### **CHE I PROPONENTI**

- 1) sono proprietari in Alpignano del Fabbricato di civile abitazione sito in Via Somellier n° 12 distinto nella Mappa Catasto Terreni come F. 19 Particelle 911-957-958-956 posto alle coerenze proprietà mappale 952, mappale 965 e 256, Gora Consortile e mappale 960;
- 2) hanno presentato per l' approvazione da parte del Comune di Alpignano in data \_\_\_\_\_ protocollo N° \_\_\_\_\_ , istanza per la formazione del Piano di Recupero relativamente all'immobile di cui al precedente punto 1,
- 3) è stata depositata presso il Notaio \_\_\_\_\_ dichiarazione di consenso del confinante \_\_\_\_\_ repertorio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ registrato a il \_\_\_\_\_ ;
- 5) sul progetto di formazione del Piano di Recupero si è espressa favorevolmente la Commissione Igienico Edilizia nella seduta del \_\_\_\_\_ ;
- 6) il progetto di formazione di Piano di recupero è stato depositato presso la Segreteria e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi dal / / al / / ;
- 7) non sono state presentate osservazioni al Piano di Recupero;
- 8) il Consiglio Comunale del Comune di Alpignano con l'allegata deliberazione n° \_\_\_\_\_ del / / divenuta esecutiva il / / ha approvato il Progetto di Piano di Recupero;
- 9) appare necessario da parte del Comune di Alpignano disciplinare i rapporti con i Proponenti in ordine agli adempimenti previsti dalla legge relativi ai tempi ed alle modalità di attuazione del medesimo Piano di Recupero;
- 10) i Proponenti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

### **TUTTO CIO'PREMESSO**

in attuazione alla citata deliberazione n° \_\_\_\_\_ del / / che è allegata sotto la lettera "A" al presente atto,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1:**

I Proponenti si obbligano per sé, successori, od aventi causa a qualsiasi titolo, ad osservare nella utilizzazione edilizia le prescrizioni di Piano Regolatore Generale, dei Regolamenti adottati dal Comune e le prescrizioni del Piano di Recupero stesso i cui elaborati fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio Comunale allegata al presente atto. L'intervento previsto dal Piano di Recupero dovrà essere realizzato con l'ubicazione e la volumetria previste dal Piano di Recupero.

### **ARTICOLO 2:**

L'intervento edilizio è comunque soggetto all'approvazione da parte dell'Area Sviluppo e tutela del territorio del Comune con atto autonomo disgiunto dalla presente Convenzione.

I proponenti si obbligano per sé, successori ed aventi causa a perfezionare le pratiche relative alla richiesta del Permesso di Costruire entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, si impegnano ad iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso e a portarli a termine entro tre anni dalla data di inizio lavori.

E' fatta salva l'approvazione, ai sensi di legge, di eventuali varianti in forma disgiunta dal Piano di Recupero approvato.

In tal caso non potranno variare i volumi e la superficie lorda di pavimento.

Ai sensi dell'articolo 45.2 delle Norme di Attuazione della Variante Generale del P.R.G.C., i proponenti si impegnano inoltre alla demolizione del basso fabbricato non coerente con il tessuto edilizio, entro i tempi di validità dei provvedimenti edilizi presentati o comunque a semplice richiesta del comune.

### **ARTICOLO 3:**

In attuazione all'articolo 50 delle Norme di Attuazione della Variante Generale del P.R.G.C. e dell'articolo 21, sub 4 bis della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, i Proponenti

#### **ARTICOLO 4:**

In relazione agli articoli 13 e 24 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto si tratta di intervento di demolizione e ricostruzione configurabile come sostituzione edilizia, si dà atto che il rilascio del Permesso di Costruire è soggetto al pagamento degli oneri concessori calcolati secondo le tariffe adottate con deliberazione della Giunta Comunale n°            del            .

#### **ARTICOLO 5:**

Qualora il Proponente proceda ad alienazione dell'area e dell'edificio oggetto del P.d.R., dovrà trasmettere agli acquirenti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune; essi dovranno inoltre dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro trenta giorni dall'atto del trasferimento.

In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il Proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili. Il proprietario delle aree ed i suoi successori ed aventi causa, nell'esecuzione di tutte le opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione:

#### **ARTICOLO 6:**

Resta stabilito anche convenzionalmente, per quanto riguarda il Proponente, che il Comune non rilascerà alcun permesso né autorizzazione di abitabilità o agibilità dei locali, a norma del D.P.R. 22 Aprile 1994 n. 425, se non quando il Proponente o chi per esso non abbia adempiuto agli obblighi inerenti gli oneri concessori, intendendo

anche il saldo degli stessi ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10/77.

**ARTICOLO 7:**

Le violazioni alla presente convenzione saranno punite secondo quanto stabilito dall'articolo 69 della L.R. 56/77 e dagli articoli 3 e 20 della legge 47/85.

**ARTICOLO 8:**

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convezione, comprese quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei Proponenti.

All'uopo viene chiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali competenti per legge.

**ARTICOLO 9:**

Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in material edilizia ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 N° 56 e successive modifiche ed integrazioni.


**ARTICOLO 10:**

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, con sollievo per lo stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

**I TECNICI**

**(ognuno per le rispettive competenze)**

**Geometra Mario Motrassino**



**Architetto Claudia Obert Pol**

